



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27303/2017 R.G. proposto da:

Agenzia Delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale
dello

Stato

-ricorrente-

contro

De Maio S.a.s., De Maio Giuliano rappresentati e difesi dall'avvocato
Marzia Carmina Cuoco

-controricorrenti-

nonché contro

Moccia Miranda

-intimata-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia n. 1733/2017 depositata il 14/04/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2026 dal
Consigliere Gian Paolo Macagno.

FATTI DI CAUSA

1. A seguito di una verifica fiscale condotta dall'Agenzia delle entrate
– Direzione provinciale II di Milano – veniva emesso nei confronti della De
Maio s.a.s., per l'anno d'imposta 2006, l'avviso di accertamento n.
T9D022B05246/2011, con il quale erano accertati maggiori ricavi per euro
103.616,00. Venivano altresì emessi l'avviso di accertamento n.

T9D013A07035/2011 nei confronti del socio Giuliano De Maio, titolare di una partecipazione del 95%, e l'avviso di accertamento n. T9D013A07038/2011 nei confronti della socia Miranda Moccia, titolare di una partecipazione del 5%.

2. Avverso tali avvisi i contribuenti proponevano distinti ricorsi dinanzi alla CTP di Milano, dolendosi dell'illegittimità degli stessi per assenza di motivazione nonché per violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/73, in relazione all'applicazione del metodo induttivo da parte dell'Ufficio.

3. La CTP di Milano, con la sentenza n. 4585/35/2015, previa riunione, accoglieva i ricorsi ritenendo che non sussistessero i presupposti per l'accertamento induttivo ex art. 39 comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/1973, non essendo riscontrabili le presunzioni gravi, precise e concordanti previste dalla norma. In particolare, secondo la CTP la società era dotata di contabilità correttamente tenuta e aveva correttamente fornito tutta la documentazione richiesta dall'Ufficio.

4. Avverso tale sentenza l'Ufficio proponeva appello, deducendo la violazione dell'art. 109 T.u.i.r., dell'art. 19 del d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c.

5. La CTR della Lombardia, con la sentenza in epigrafe indicata, respingeva l'appello proposto dall'Ufficio, confermando la decisione di primo grado.

6. Avverso la predetta sentenza ricorre l'Amministrazione finanziaria, affidandosi a due motivi. Resistono con comune controricorso la società contribuente e il socio Giuliano De Maio; la socia Miranda Moccia è rimasta intimata.

7. In prossimità dell'adunanza, i controricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione sollevata dai controricorrenti, laddove – nella memoria illustrativa – deducono che il ricorso per cassazione non risulta essere stato ritualmente notificato alla socia intimata Miranda Moccia presso il domicilio da essa eletto nel giudizio di appello.

In particolare, dalla sentenza di appello risulta che Miranda Moccia era assistita, oltre che dal dott. Giuseppe Murolo, dal dott. Luigi Dragone, presso lo studio del quale deve presumersi, in assenza di contrari elementi, essere stata domiciliata.

Il ricorso per cassazione è stato notificato a mezzo posta a società e soci presso il predetto dott. Luigi Dragone, come si desume dalla distinta di spedizione e dall'avviso di ricevimento prodotti dall'Agenzia delle entrate. Va rilevato, a tale riguardo, che l'avviso di ricevimento, pur non riportando per esteso il nominativo di Miranda Moccia, reca il medesimo numero della raccomandata che nella distinta di spedizione è riferita alla notificazione destinata alla socia.».

2. Con il primo motivo l'Agenzia delle entrate ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 132, secondo comma, num. 4. c.p.c., lamentando che la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione apparente.

2.1. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e la falsa applicazione dell'art. 140 c.p.c., sostenendo che la CTR, pur esaminando il merito, avrebbe erroneamente ritenuto non correttamente eseguita, presso il domicilio fiscale della socia Miranda Moccia, la notificazione del secondo questionario prodromico all'accertamento induttivo.

3. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.

4. La violazione denunciata si configura quando la motivazione «manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero ... essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decum. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata» (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; successivamente tra le tante Cass. 01/03/2022, n. 6626; Cass. 25/09/2018, n. 22598).

4.1. In particolare, si è in presenza di una «motivazione apparente» allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella «perplessa e incomprensibile»; in entrambi i casi, invero - e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali - l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza

impugnata per cassazione (Cass., Sez. U., 03/11/2016, n. 22232 e le sentenze in essa citate).

4.2. Ancora, il giudice non può, nella motivazione, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto "statico" della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto "dinamico" della dichiarazione stessa: cfr. Cass. 23/01/2006, n. 1236; Cass. 29/07/2016, n. 15964; Cass. 20/12/2018, n. 32980; Cass. 08/10/2020, n. 21700.

5. Nel caso in esame la motivazione della CTR è meramente apparente. La decisione, pur esistente sul piano grafico, non espone infatti un percorso argomentativo idoneo a rendere percepibili le ragioni della reiezione dell'appello, né consente di verificare la correttezza e la coerenza logica del convincimento espresso. Il giudice di merito si limita a formulare conclusioni assertive, senza confrontarsi con le specifiche censure dell'Ufficio e senza illustrare gli elementi dai quali ha desunto l'insussistenza dei presupposti dell'accertamento induttivo.

5.1. E segnatamente, dopo aver premesso che «così come rilevato dallo Studio De Maio s.a.s. e dal De Maio Giuliano, l'Ufficio non ha in alcun modo provato la correttezza della notifica del secondo questionario operata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., e che non vi sia stato alcun contraddittorio tra l'Ufficio e i contribuenti prima della emissione dell'accertamento e, inoltre, relativamente al tentativo di accertamento con adesione, non risulta essere stata invitata l'altra socia Moccia Miranda, circostanza quest'ultima eccepita anche dalla Moccia nelle proprie difese, nel merito l'appello dell'Ufficio risulta infondato e privo di pregio», i giudici territoriali, quanto al merito, hanno concluso affermando che «Correttamente i primi giudici hanno ritenuto che nel caso di specie non

potesse trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 39 lettera d)-bis del DPR 600/73 e quindi procedere in via induttiva alla rideterminazione del reddito imponibile, non sussistendo le presunzioni gravi, precise e concordanti che sole legittimano la rideterminazione in via induttiva» e che «Non solo, l'Ufficio, in presenza delle giustificazioni addotte dai contribuenti e provate documentalmente, inerenti i contratti conclusi e le provvigioni concordate, non ha svolto precise e puntuali controdeduzioni, limitandosi a sostenere che quelle giustificazioni non erano sufficienti a provare gli effettivi ricavi».

5.2. Tali affermazioni non si confrontano con le ampie e analitiche censure formulate nell'appello dell'Agenzia, riprodotte nel ricorso in osservanza dei principi di specificità e autosufficienza. La stessa CTR ne ha dato sinteticamente conto nella parte narrativa della decisione impugnata, ma ha omesso di esaminarle nella motivazione, limitandosi ad affermazioni apodittiche e prive di un concreto collegamento con i fatti di causa.

6. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/10/2026.

La Presidente
Roberta Crucitti